

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO PATRIMONIO E DATORE DI LAVORO

Via Leonardo da Vinci - L'Aquila - C.A.P. 67100- C.F. 80003170661

Mail: dpb003@regione.abruzzo.it PEC: dpb003@pec.regione.abruzzo.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**GARA DI APPALTO RELATIVA ALLA FORNITURA
DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA,
VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI,
ESAMI STRUMENTALI A MEZZO ACCORDO
QUADRO
- REGIONE ABRUZZO -**

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO QUADRO
- Art. 2 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CRITERI E MODALITÀ DI STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO
- Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E TECNICO-ORGANIZZATIVA
- Art. 4 - RISERVATEZZA DEI DATI
- Art. 5 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 6 - ALTRE INFORMAZIONI
- Art. 7 - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
- Art. 8 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI
- Art. 9 - CONSEGNA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 10 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
- Art. 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Art. 1 - OGGETTO, CARATTERISTICHE E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La presente procedura ha ad oggetto i servizi di Sorveglianza Sanitaria, visite mediche, accertamenti specialistici, esami strumentali e comunque tutti gli accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro e tutti gli adempimenti a carico del Medico Competente definiti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché l'assistenza tecnica e sanitaria specialistica per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori della Regione Abruzzo.

L'affidamento di cui al presente appalto comprende, quindi, tutte le attività connesse all'organizzazione, alla gestione e alla conduzione del servizio di sorveglianza sanitaria.

Le attività oggetto del presente appalto devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro e della normativa specifica applicabile.

Le modalità con le quali il servizio deve essere eseguito sono indicate, come requisiti minimi, nei punti successivi. In particolare, si dovrà garantire un regolare svolgimento delle visite mediche in modo da non recare disagi ai lavoratori, anche in considerazione delle esigenze organizzative dell'Ente regionale.

Nelle giornate in cui sono programmate le visite, si richiede l'impegno orario del professionista per tutto il tempo previsto nelle note di convocazione, indipendentemente dalle presenze/assenze a visita dei lavoratori.

Il professionista non può quindi, in maniera arbitraria e non autorizzata dal Datore di Lavoro, lasciare l'ambulatorio prima del previsto e/o annullare le giornate di visita, a meno di sopravvenute, gravi ed improrogabili esigenze che verranno di volta in volta valutate ed eventualmente autorizzate in via insindacabile dal Datore di Lavoro.

È richiesta l'esecuzione e refertazione degli accertamenti ed eventuali visite specialistiche previste nel protocollo sanitario.

Il medico competente in sede di visita potrà essere supportato da un operatore sanitario qualificato per l'effettuazione delle prestazioni diagnostico-strumentali, senza che ciò comporti maggiori oneri per l'Amministrazione.

Le strumentazioni elettromedicali fornite dal medico competente dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti in materia.

Le prestazioni sanitarie dovranno essere erogate presso le sedi di lavoro dell'Ente regionale site in via Leonardo da Vinci n. 6 – *Palazzo Silone* per L'Aquila e via Tiburtina n. 97 per Pescara, dove saranno messi a disposizione i locali per i medici, salvo eventuali deroghe autorizzate dal Datore di Lavoro, senza che ciò comporti maggiori oneri rispetto a quanto previsto nell'elenco prezzi unitari a seguito del ribasso offerto.

Eventuali esami di laboratorio potranno essere eseguiti presso i centri specialistici individuati dal medico competente nelle città di L'Aquila e Pescara, salvo eventuali deroghe autorizzate dal Datore di Lavoro.

Il medico competente trasmette al Datore di Lavoro entro 7 giorni dal rilascio del giudizio di idoneità:

- Il giudizio d'idoneità originale e copia dello stesso firmato e scansionato, oppure il giudizio d'idoneità firmato digitalmente;
- Lo schema riepilogativo dell'attività svolta per ogni giornata di sorveglianza sanitaria (visite, accertamenti strumentali, ecc.).

Aggiorna inoltre il programma gestionale in uso al Servizio Patrimonio e Datore di Lavoro, che un collaboratore del predetto Servizio provvederà ad illustrare. Il giudizio di idoneità, qualora richiesto dal Datore di Lavoro, dovrà essere caricato all'interno del programma gestionale entro 7 giorni dal rilascio dello stesso. Definisce, inoltre, il programma delle visite e degli esami clinici con predisposizione dei calendari e dei nominativi da allegare alle lettere di convocazione, che verranno inviate dal Servizio Patrimonio e Datore di Lavoro.

Il massimale triennale spendibile stimato per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato è pari ad € 90.000,00 IVA esente ex art. 10, comma 18 del D.P.R. 633/72 con oneri della sicurezza pari a zero ai sensi della Determinazione dell'ANAC n. 3 del 05.03.2008. L'importo corrisponde alla spesa massima che l'Amministrazione prevede per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

Le somme che l'Amministrazione corrisponderà all'aggiudicatario saranno calcolate con riferimento al prezzo commisurato alle prestazioni effettivamente rese, determinato sulla base dei prezzi unitari di cui all'Allegato A, a cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà costituito dal prezzo offerto per ogni singola prestazione indicata in sede di gara moltiplicato per il numero di prestazioni effettivamente rese ed indicate dal protocollo sanitario proposto.

Il protocollo sanitario dovrà rispettare quanto definito nel "*Documento di valutazione dei rischi connessi alle attività lavorative svolte dal personale*" nonché dei successivi aggiornamenti forniti.

Il servizio decorrerà dalla data di indicata in fase di sottoscrizione dell'accordo quadro ed avrà durata triennale.

▪ **Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS)**

Il Piano di Sorveglianza Sanitaria definisce le linee di applicazione, le attività da svolgere, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Vengono di seguito dettagliate le fasi in cui sarà articolata l'attività di redazione del piano di sorveglianza sanitaria, nonché i contenuti minimi che in esso dovranno essere riportati:

- a) acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare i lavoratori esposti a rischio specifico.

L'Amministrazione Contraente dovrà fornire al Medico Competente, per ciascuna sede di lavoro:

- il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
 - il mansionario (con relativa declaratoria delle mansioni);
- b) acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare eventuali profili mansionistici che comportano l'attuazione delle tutele sull'uso delle sostanze alcoliche e psicotrope, come indicate dalle intese della Conferenza Stato - Regioni sui temi specifici (Intesa del 16 marzo 2006 in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche - Intesa del 30 ottobre 2007 della Conferenza Stato-Regioni volta all'individuazione degli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici), ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- c) redazione dei protocolli sanitari per singolo lavoratore in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica, con indicazione sia degli accertamenti da svolgere che delle periodicità degli stessi;
- d) Istituzione o aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- e) indicazione delle visite specialistiche previste;
- f) indicazione dei criteri per l'effettuazione delle visite preventive in fase preassuntiva;
- g) indicazione dei criteri per l'effettuazione delle visite per soggetti fragili;
- h) istituzione, ove necessario, del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- i) definizione, in collaborazione con il Datore di Lavoro, dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e alla assistenza tecnica di emergenza;
- j) definizione e indicazione del programma delle visite e degli esami clinici con predisposizione dei calendari e dei nominativi da allegare alle lettere di convocazione;

- k) definizione dei criteri per l'attività di gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale);
- l) definizione dei criteri per la redazione della relazione sanitaria annuale (dati anonimi collettivi emergenti dall'attività di sorveglianza sanitaria);
- m) definizione dei criteri per la tenuta dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale;
- n) redazione della relazione sanitaria annuale da presentare nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- o) espletamento degli altri obblighi previsti dall'articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- p) svolgimento delle attività di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti;
- q) svolgimento di campagne (antifumo, corretta alimentazione, malattie cardiovascolari, ecc.).

Relativamente al PSS, saranno a carico del Medico Competente nominato:

- le attività di gestione e aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria;
- tutte le altre attività relative agli obblighi di cui agli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Con riferimento alle attività di gestione e aggiornamento del piano, il Medico Competente avrà l'obbligo di effettuare:

- aggiornamento dei protocolli sanitari per singolo lavoratore in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica;
- compilazione e aggiornamento, sotto la propria responsabilità, della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, nel rispetto del segreto professionale e delle modalità di custodia stabilite dalla vigente normativa;
- compilazione, ove necessario, e aggiornamento del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- verifica della implementazione dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e all'assistenza medica di emergenza;
- aggiornamento del programma degli accertamenti periodici con predisposizione dei calendari e dei nominativi da allegare alle lettere di convocazione;
- gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale).

In particolare il Medico Competente:

- all'esito delle visite mediche, esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 - idoneità;
 - idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità);
 - inidoneità permanente;
- consegna copia del giudizio al Datore di Lavoro e al lavoratore;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- collabora con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- alla cessazione dell'incarico consegna al subentrante Medico Competente, o in sua assenza al Datore di Lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso adeguatamente ordinata e catalogata per singolo dipendente, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni riguardo la conservazione della medesima;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- redige, in collaborazione con le altre figure della sicurezza, il Documento di Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato.

Sarà cura del Medico Competente gestire gli scadenziari, la programmazione delle visite, le cartelle sanitarie e gli esiti delle visite stesse necessarie all'attuazione del piano sanitario stesso. In particolare, dovranno essere ordinate le cartelle sanitarie esistenti, avendo cura di separare quelle dei dipendenti cessati dal servizio da quelli attivi.

Sarà altresì cura del Medico Competente mettere a disposizione la strumentazione necessaria all'espletamento delle visite mediche e delle attività del PSS.

Art. 2 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CRITERI E MODALITÀ DI STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sugli importi di cui all'elenco prezzi (Allegato A) posto a base d'asta.

L'offerta dovrà essere formulata nei termini e con le modalità specificate nella lettera d'invito.

L'affidamento avverrà tramite stipula di apposito accordo quadro.

L'offerta economica presentata è di fatto relativa all'espletamento di tutte le prestazioni rientranti nell'attività di Medico Competente previste dal D.Lgs. 81/2008 e dal presente capitolato, dalla data di affidamento sino al termine del contratto, ovvero all'esaurimento dell'importo complessivo.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto, in forma di scrittura privata e in modalità elettronica.

Sarà esclusa l'offerta sottoposta a condizioni.

Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E TECNICO ORGANIZZATIVA

Partecipando alla presente procedura si intendono asseriti i requisiti richiesti e l'aggiudicatario dovrà dimostrare di possederli. In particolare i soggetti partecipanti alla procedura dichiarano, assumendosene la piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- di essere in possesso del titolo previsto dal D.Lgs. 81/2008 per lo svolgimento dei ruoli di Medico Competente;
- di accettare il Patto di Integrità approvato dalla Amministrazione Regionale con D.G.R. 521 del 30 agosto 2024, allegato alla presente, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190;
- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sulla esecuzione della fornitura e di aver giudicato la stessa realizzabile ed i prezzi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire l'espletamento del servizio;
- di impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento approvato con DGR n. 705 del 11 novembre 2024.

Art. 4 - RISERVATEZZA DEI DATI

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi Regolamento (EU) 679/2016 e s.m.i. "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 / CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*", per le finalità e le modalità previste dalla presente e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.

Art. 5 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il RUP è il Responsabile dell'Ufficio Sicurezza e Logistica Ing. Monica Taddei. Il DEC è il Responsabile dell'Ufficio Prevenzione Rischi e Formazione sulla Salute e Sicurezza Dott. Ing. Renzo Morigi Fiamma.

Eventuali informazioni potranno essere richieste all'indirizzo e-mail dpb003@regione.abruzzo.it

Art. 6 - ALTRE INFORMAZIONI

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 210, 211, 212 e 220 del D.Lgs. n. 36/2023. È esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di gravi inadempienze a carico della S.V., causative di un danno diretto ed indiretto al Servizio Patrimonio e Datore di Lavoro della Giunta Regionale, o di violazione del principio di buona fede contrattuale, quale principio costitutivo di una corretta esecuzione negoziale, verrà avviata la risoluzione del contratto con decorrenza immediata ed efficacia coincidente con la protocollazione del provvedimento di risoluzione, in applicazione all'art. 1453 c.c.

Procedure di ricorso: autorità giudiziaria competente presso il Foro di L'Aquila.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'affidamento o di prorogare la data senza che l'interpellato possa vantare alcuna pretesa al riguardo.

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 36/2023: la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione; i termini dilatori previsti dall'art. 18, comma 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica ove presentata.

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 D.Lgs. 36/2023, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, viene disposta l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Decreto Legislativo n. 36/2023, alle Linee Guida ANAC, nonché a tutta la legislazione speciale in materia.

Art. 7 - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

▪ Durata e importo del contratto

Il contratto ha una durata triennale, ovvero fino alla concorrenza dell'importo contrattuale, se antecedente. L'importo dell'affidamento è pari ad € 90.000,00 IVA esente ex art. 10, comma 18 del D.P.R. 633/72.

La Regione Abruzzo non è in alcun modo vincolata all'utilizzo integrale del predetto importo essendo lo stesso frutto di stima delle necessità presunte nel triennio. Il mancato raggiungimento dell'importo stimato nel triennio non fa sorgere alcun diritto di indennizzo o risarcimento a vantaggio dell'aggiudicatario.

▪ **Corrispettivo e modalità di pagamento, documenti di contratto, penali e garanzie.**

Il corrispettivo dovuto all'operatore economico è determinato dall'importo, ridotto della percentuale di ribasso offerta, scaturito dall'esito della gara, a fronte del servizio espletato. Pertanto l'importo corrisposto deriva dall'applicazione dei prezzi unitari come desunti dall'offerta economica presentata, IVA esente ex art. 10, comma 18 del D.P.R. 633/72. I servizi verranno remunerati in base all'attività effettivamente svolta e dettagliatamente rendicontata in sede di fatturazione.

I prezzi offerti in sede di gara restano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Nel caso in cui l'Amministrazione regionale riscontri inadempienza agli obblighi contrattuali, ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, l'Amministrazione stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando l'aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito.

In caso di inerzia dell'aggiudicatario, o qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, o perdurando l'inadempimento contestato, è rimessa all'Amministrazione l'applicazione di penali di importo commisurato alla gravità dell'inadempimento o delle carenze riscontrate nel servizio.

Per ogni e qualsiasi inadempienza riscontrata in merito agli adempimenti è applicata, ad insindacabile giudizio del Datore di Lavoro, una penale variabile da € 25,00 ad € 250,00.

L'Amministrazione potrà detrarre l'importo dei crediti derivanti dall'applicazione della penale di cui ai commi precedenti dagli importi delle fatture relative ai corrispettivi maturati. Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

L'Amministrazione regionale può applicare alla ditta aggiudicataria penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo del contratto.

L'inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave ritardo. In tal caso l'Amministrazione regionale ha facoltà di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

La Regione Abruzzo, dopo l'attestazione di regolare esecuzione, provvederà, entro trenta giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dall'aggiudicatario, alla liquidazione del

relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dall'operatore economico.

La fattura dovrà essere intestata a: "Regione Abruzzo – Dipartimento Risorse – Servizio Patrimonio e Datore di Lavoro" via L. Da Vinci n. 6 – L'Aquila, mail: dpb003@regione.abruzzo.it ed inviata esclusivamente tramite il sistema di fatturazione elettronica con l'indicazione obbligatoria del CIG di riferimento. A tal fine si comunica che il Codice Univoco è il seguente: ZNB3B9.

Il pagamento del servizio in oggetto sarà eseguito, salvo diverso accordo tra le parti, bimestralmente, sulla base delle attività effettivamente rese ed indicate nel PSS, dietro presentazione della fattura e, comunque, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 L.136/2010 "*Tracciabilità dei flussi finanziari*" nonché a seguito degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC).

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato e il relativo contratto, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva in conformità all'art. 117 del D.Lgs. n. 36 del 2023. È vietata all'aggiudicatario la cessione, anche parziale del contratto, a pena di risoluzione dello stesso e incameramento della cauzione definitiva. La stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023 ex art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 8 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi offerti, frutto del ribasso percentuale unico applicato alla tabella prezzi, sarà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ovvero, salve specifiche variazioni di legge, non si procederà a revisione prezzi.

Art. 9 - CONSEGNA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La consegna del servizio dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto, provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 6 dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023.

Fanno parte integrante del contratto di appalto, i seguenti documenti:

- allegato 1 – Capitolato speciale di appalto;
- allegato 2 – Elenco sedi;
- allegato 3 – Elenco prezzi soggetti a ribasso;

- allegato 4 – Informativa del rischio interferenziale;
- allegato 5 – Patto d'Integrità;

Art. 10 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le parti concordano che il pagamento dei corrispettivi dovuti, dedotte le eventuali penalità in cui l'Operatore Economico è incorso, avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Le fatture saranno liquidate solo se il documento di regolarità contributiva (DURC) risulta essere regolare con i pagamenti contributivi. In mancanza di tale regolarità la Ditta Aggiudicataria non può avanzare alcuna pretesa d'interessi di mora per ritardati pagamenti.

Il ritardato pagamento non potrà essere invocato come motivo per la risoluzione dell'appalto da parte dell'Operatore Economico, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza contrattuale.

Art. 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti sull'obbligo di osservanza del più scrupoloso segreto su quanto verranno a conoscenza in occasione dell'espletamento del servizio, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione (artt. 622 ss. C.P.).

Art. 12 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente ha l'obbligo di fornire i locali per l'espletamento del servizio.

Il RUP

Ing. Monica Taddei

Il Dirigente del Servizio

Dott. Ing. Pasquale Di Meo